

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

CXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. (3221)	897
PRESIDENTE	897, 898
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	897, 898
COLITTO, <i>Relatore</i>	898
LECCISO	898
CAPALOZZA.	898
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	901

La seduta comincia alle 9,10.CONCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).***Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. (3221).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha chiesto la parola per fare alcune dichiarazioni prima che il relatore onorevole Colitto svolga la sua relazione. Ha facoltà di parlare.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo disegno di legge ha incontrato difficoltà nell'approvazione presso il Consiglio dei ministri, specialmente per quanto riguarda l'articolo 5, il quale introduce un principio nuovo in materia dei cosiddetti « diritti casuali », cioè la presentazione al Parlamento del rendiconto. Questa norma ha fatto sì che il disegno di legge abbia subito un ritardo nella presentazione al Parlamento. In vista di questo sono costretto a presentare alcuni emendamenti.

Per di più siamo incorsi in un errore; vi è cioè una discordanza tra le disposizioni di questa legge e le disposizioni della legge sul bollo. Per quanto riguarda i diritti di urgenza sui certificati del casellario, provvede la legge sul bollo, stabilendo un diritto di trenta lire, che si applica con marche. Io avevo ritenuto in un primo tempo, d'accordo con il Ministero delle finanze, di portare questa materia nel campo dei diritti di cancelleria. Questo però implicherebbe alcune modificazioni alla legge sul bollo e la necessità di fabbricazione di nuove marche. In vista di questo, io propongo di sopprimere dalla tabella la voce relativa.

All'articolo 6 propongo poi di aggiungere il seguente comma:

« Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 e la relativa tabella senza le modifiche apportatevi dalle precedenti disposizioni ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

È opportuno, poi, non fare entrare in vigore la presente legge dalla data di pubblicazione, perché è necessario avere il tempo di dare le opportune disposizioni agli uffici. Propongo quindi di sopprimere l'articolo 7.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni del Ministro, il relatore onorevole Colitto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLITTO, Relatore. La relazione che precede il disegno di legge in esame, espone con persuasiva chiarezza le finalità e il contenuto dello stesso. Tutti sanno che alle cosiddette spese di ufficio, e cioè alle spese occorrenti per il funzionamento dei tribunali e preture, si provvede, giusta l'articolo 99 del regio decreto legislativo 8 maggio 1924, n. 745, con i proventi di cancelleria, e cioè con le somme che le cancellerie percepiscono per taluni atti richiesti dalle parti e con il doppio decimo dovuto ai cancellieri sulle somme da essi recuperate per multe, ammende e spese di giustizia anticipate dall'Erario.

La tabella allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 precisa quali somme sono dalle parti dovute per ciascuno dei detti atti. E poiché le spese di ufficio sono notevolmente aumentate, si rende necessario accrescere i proventi di cancelleria.

Di qui il disegno di legge, di cui siamo stati chiamati ad occuparci.

Con l'articolo 1 si sostituisce appunto alla tabella di cui ho parlato un'altra tabella, dalla quale risultano aumentati o arrotondati i diritti.

Per quanto riguarda le norme contenute negli articoli 3 e 4, io non posso fare altro che rimandare i colleghi alla lettura della relazione, che è chiara e precisa in proposito.

L'articolo 5, come diceva dianzi il Ministro, introduce un principio nuovo, il quale però si inquadra molto bene in quello che è l'ordinamento giuridico che ci governa. Sono perfettamente favorevole all'emendamento che il Governo ritiene si debba apportare all'articolo 6, come sono favorevole alla soppressione dell'articolo 7 e alla soppressione della lettera c) del n. 7 della tabella.

Naturalmente sono favorevole nel suo insieme al disegno di legge, che raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LECCISO. Prendo la parola non soltanto per dichiarare che sono favorevole a questo disegno di legge, ma anche per sottolineare l'opportunità che sia provveduto alla sistemazione degli amanuensi. Come lo stesso disegno di legge rileva, l'odierno, elevato costo

della vita non consente più di retribuire gli amanuensi addetti alla copiatura con i modesti compensi del passato. Si tratta di una benemerita categoria di impiegati, i quali da decine di anni prestano il loro servizio nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, senza ricevere una adeguata assistenza. Già in precedenza — con i miei interventi del 1950 e anche successivamente — ho richiamato l'attenzione del Governo su questa necessità. Il precedente Guardasigilli, onorevole Piccioni, dette assicurazioni che si sarebbe provveduto. Presento perciò il seguente ordine del giorno:

« La Commissione III (Giustizia), considerato che occorre dare con urgenza uno stato giuridico agli amanuensi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali versano in condizioni di estremo disagio; preso atto del riconoscimento contenuto nella relazione governativa, che precede il disegno di legge in esame, secondo cui l'elevato costo della vita non consente più di retribuire gli amanuensi addetti alla copiatura nei modesti limiti del passato; fa voti che il Governo provveda a presentare un disegno di legge per la sistemazione della predetta categoria di benemeriti lavoratori ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Porro ora in votazione l'ordine del giorno Lecciso, testé letto dal presentatore.

CAPALLOZZA. Dichiaro che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Lecciso, conformemente alla posizione che abbiamo sempre assunto nei riguardi degli amanuensi, sia nei nostri interventi in Parlamento, sia nelle nostre pressioni verso il Governo.

COLITTO, Relatore. Sono favorevole all'ordine del giorno.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Lecciso.

(E approvato).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porro successivamente in votazione:

ART. 1.

La tabella allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

(E approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

ART. 2.

Nessun diritto, previsto dalla tabella allegata alla presente legge, è dovuto nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in quelle del lavoro e nelle pratiche di pensione di qualsiasi natura, se il valore delle stesse non eccede la somma di lire 100.000. Al di sopra di tale limite e fino alle lire 500.000 i diritti sono ridotti a metà.

(È approvato).

ART. 3.

Il comma 3° dell'articolo 13. del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma 2° dell'articolo 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote uguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno già percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribunali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono ».

(È approvato).

ART. 4.

Il fondo per il funzionamento del servizio del Casellario giudiziario costituito con il provento del diritto di urgenza per il rilascio dei certificati penali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, non può eccedere lire sette milioni.

(È approvato).

ART. 5.

Il rendiconto della gestione dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie è, per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro di grazia e giustizia

e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 6.

Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, nonché quelle del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, e prorogato con la legge 31 luglio 1952, n. 1219.

(È approvato).

Il Ministro di grazia e giustizia ha presentato l'emendamento aggiuntivo seguente:

« Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e la relativa tabella, senza le modificazioni apportatevi dalle precedenti disposizioni ».

Il Governo ha già illustrato il suo emendamento, che costituisce un comma aggiuntivo all'articolo 6. Il relatore ha già dato il suo parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1953.

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo al quale è favorevole anche il relatore. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 7.

(È approvata).

Segue la tabella:

TABELLA

DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

1. — Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale in ogni grado di giurisdizione:

per le conciliazioni	L.	5
per le preture	»	15
per i tribunali	»	25
per le corti d'appello	»	30
per la corte di cassazione	»	50

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

2. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito, iscritti nei campioni civile e penale:
- | | | |
|--------------------------------------|----|-----|
| per le conciliazioni | L. | 10 |
| per le preture | » | 20 |
| per i tribunali | » | 50 |
| per le corti d'appello | » | 100 |
| per la corte di cassazione | » | 200 |
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti dati dal giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice:
- | | | |
|--------------------------------------|---|----|
| per le conciliazioni | » | 10 |
| per le preture | » | 15 |
| per i tribunali | » | 25 |
| per le corti d'appello | » | 30 |
| per la corte di cassazione | » | 40 |
- Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.
4. — Diritto di copia e di autenticazione di atti civili e penali: per ogni pagina . . . » 20
5. — Diritto per il rilascio di certificati, non iscritti a registro cronologico, richiesti dalle parti, esclusi quelli del casellario . . . » 30
6. — Diritto per il rilascio dei certificati del casellario:
- | | | |
|---|---|----|
| a) se richiesto dalla parte in carta da bollo | » | 15 |
| b) se richiesto al nome di altra persona, ai sensi dell'articolo 607 del Codice di procedura penale | » | 30 |
7. — Diritto di urgenza:
- | | | |
|---|---|----|
| a) per il rilascio e per l'autenticazione di copie in materia civile e penale entro i due giorni successivi a quello della richiesta; per ogni pagina . . . | » | 10 |
| b) per il rilascio di certificati, esclusi quelli del casellario, entro il giorno successivo a quello della richiesta | » | 25 |
| c) per il rilascio di certificati del casellario entro il giorno successivo alla richiesta | » | 50 |
8. — Diritto per ogni iscrizione di atti nel registro delle legalizzazioni . . . » 5
Se la legalizzazione è richiesta nello stesso giorno . . . » 10
9. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti quando questo adempimento sia posto per legge direttamente a cura del cancelliere . . . » 50
Per le vendite immobiliari esattoriali, eseguite con la procedura prevista dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, i diritti sono ridotti alla metà.
10. — Diritto per ogni ordinativo di pagamento nelle liquidazioni dei depositi giudiziari, per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari, per ogni ordinativo:
- | | | |
|--|---|----|
| a) per somme fino a lire 5.000 | » | 25 |
| b) per somme superiori a lire 5.000 e fino a lire 10.000 | » | 40 |
| c) per somme superiori alle lire 10.000. | » | 80 |
11. — Diritto per la compilazione delle note delle spese in materia civile e penale . . » 40

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

12. — Diritto di ricerca e di visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali, definiti o estinti da oltre l'anno:
 quando sia indicato con precisione l'anno a cui si riferisce l'atto o il fascicolo. L. 20
 quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno successivo al primo » 10
13. — Diritto di ricerca e di visione degli atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società » 25
14. — Diritto di visione degli elenchi relativi ai protesti cambiari:
 a) per il primo mese » 15
 b) per ogni mese successivo » 10
15. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere:
 a) quando il registro non supera le 100 pagine » 40
 b) per ogni 100 pagine successive o frazioni » 15
16. — Diritto per la vidimazione annuale prescritta dal codice Civile per i libri di commercio » 50
17. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 » 200
18. — Diritto per ogni deposito di atti o documenti previsti dall'articolo 101 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 » 150

Il Governo ha proposto un emendamento soppressivo della lettera c) del n. 7. Il relatore è favorevole alla soppressione.

«Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella nel suo complesso con la eliminazione della lettera c) del n. 7.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (3221).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 22

Voti contrari 6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arata, Artale, Belloni, Bernardi, Borioni, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cecchini Lina, Clerici, Colitto, Concetti, Facchin, Ferrandi, Fietta, Fumagalli, Fusi, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Natali Ada, Perrone Capano, Riccio, Rocchetti, Trulli, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10.